

Liquidazione controllata n. 42/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara
Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. L. Tiziana Marganella	Giudice
Dott. Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

n. 22, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Santeusano;

RICORRENTI

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso in data 12/03/2024, con il quale

tutti residenti in hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I. al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versano;

visti i chiarimenti resi in data 02/04/2024 sulla società SAS di cui risulta intestatario il Sig. in merito al rispetto della medesima dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del C.C.I.;

considerato che in data 23/07/2024 gli istanti hanno confermato il proprio interesse all'apertura della liquidazione giudiziale, nonostante che il Tribunale di Pescara abbia dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore formulata dalla Sig.ra [] moglie e madre dei ricorrenti;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di familiari (padre e figli), poiché l'indebitamento risulta avere una origine comune, costituito dallo stato di difficoltà economico-finanziaria incontrato, a partire dal 2014, da tutte le aziende della famiglia [] e causato dalla notevole contrazione dell'attività di commercio dalle stesse espletate nei confronti della propria clientela straniera;

ritenuto, a tal riguardo, che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", sia applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05/10/2022, Trib. Terni 27/06/2023).

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII:

a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione, relative ai diversi patrimoni di []

b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);

c) il liquidatore dovrà procedere agli incombeni di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura;

osservato che la persistente operatività del principio di separazione tra procedure non fa venir meno i vantaggi del ricorso congiunto, consistenti nella nomina di un unico OCC, con conseguente risparmio di costi (atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 5, CCII, la liquidazione del compenso dovuto all'OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno), nella possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure e nella concentrazione della competenza in capo al primo giudice adito (art. 66, comma 4, CCII), anche se i familiari sono residenti in circondari diversi (non conviventi ma con indebitamento avente origine comune);

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, sia soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune (Comune di Pescara) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;

b) sussiste la legittimazione dell'istante [] ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, ora pensionato, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidazione previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, egli era socio della Società [] S.n.c. che non può essere soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto è ormai da tempo trascorso il termine annuale previsto dall'art. 33 C.C.I.I. decorrente dalla data di cancellazione della richiamata società dal registro delle imprese;

b1) sussiste altresì la legittimazione di [] i quali erano soci della società [] S.a.S., anch'essa cessata e cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno. Le società invece [] Sas e [] non hanno i requisiti

dimensionali di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, che escludono la possibilità che le richiamate società possono essere soggette alla procedura di liquidazione giudiziale;

c) i ricorrenti non sono "consumatori", in quanto sono, da un lato, ancora soci della Società [redacted] S.a.s. e, d'altro canto, la presente procedura è finalizzata a definire debiti "d'impresa", in quanto contratti per tramite delle società [redacted] S.n.c. e società [redacted] S.a.S., di cui gli stessi erano personalmente ed illimitatamente responsabili;

d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Dott. Basilio Ruscetta, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori. Con il CCII sparisce invece l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato. Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14 - quinquies, c. 1, L. 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a chiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti in fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni (Trib. Roma 01/12/2022);

e) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso. Infatti:

versato pari ad € 20.000,00. Tuttavia, come emerge dalla visura camerale in allegato della predetta società, la stessa risulta sostanzialmente inattiva dal 2017 e gli unici beni immobili che risultano intestati alla predetta società sono oggetto di pignoramento nella P.E.I. n. 44/2022 attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Chieti al n. 44/22.

Dal punto di vista reddituale, il Sig. [] risulta, all'attualità, titolare della sola pensione di anzianità, che ammonta per l'anno 2022 € 31.698,00 (pari ad € 23.982,00 netti), a lordo dell'imposizione fiscale, a cui aggiungersi l'importo di € 840,00 a titolo di partecipazione nella società [] S.A.S., che tuttavia non viene percepita dal ricorrente, essendo attinta nella P.E.I. n. 44/2022;

- il sig. [] risulta essere sposto per € 1.788.696,42, di cui € 70.134,12 in prededuzione, € 1.181.397, 34 in via ipotecaria e privilegiata ed € 537.164,96 in via chirografaria;

- Il sig. [] risulta titolare dei seguenti beni immobili:

Inoltre, egli è titolare di una quota di partecipazione nella Società [] S.A.S. di [] & C., pari al 25%, con capitale versato pari ad € 20.000,00. Tuttavia, come emerge dalla visura camerale in allegato della predetta società, la stessa risulta sostanzialmente inattiva dal 2017 e gli unici beni immobili che risultano intestati alla predetta società sono oggetto di pignoramento nella P.E.I. n. 44/2022 attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Chieti al n. 44/22. Per tali ragioni il possibile valore di realizzo dalla cessione della richiamata quota sociale è valutato

pressoché nullo; egli inoltre è titolare della Quota di partecipazione nella [] pari al 50%, con capitale sottoscritto di € 10.000, mentre quello versato è pari ad € 2.500,00. Tuttavia, dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, si evince che la società è in perdita e non genera utili, né dividendi. Anche il valore di realizzo dalla cessione della richiamata quota societaria è valutato, dunque, pari a zero;

- la sig. [] risulta esposta per € 1.812.170,23, di cui € 83.001,12 in prededuzione, € 1.155.648,56 in via ipotecaria e privilegiata ed € 573.520,55 in via chirografaria;



della famiglia e di scarso valore.

Anche la sig.ra [] risulta titolare della quota di partecipazione nella Società Immobiliare pari al 25%, nella Società Immobiliare [] & C e di una quota di partecipazione nella [] giudicate di valore nullo;

e) ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (ivi inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura);

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto che non essendo l'OCC Dott. Ruscetta iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi d'Impresa, non se ne possa confermare la nomina quale Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II e nomina del Liquidatore nella persona del Dott. Gabriele Santovito – professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 356 CCI;

p.q.m.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

1) - Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di

--	--

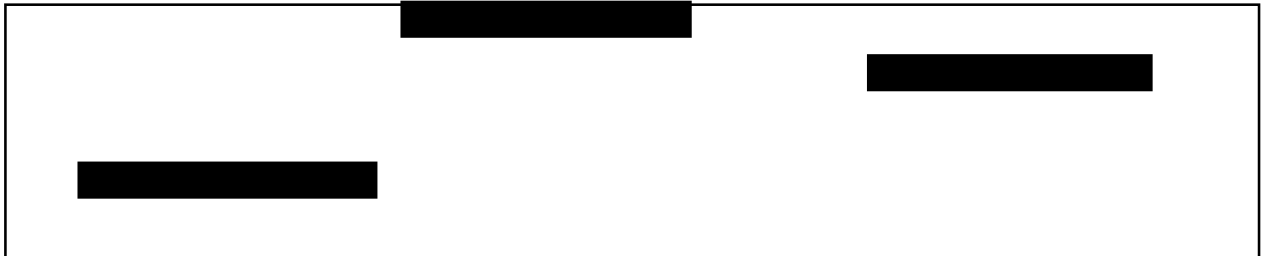
- 2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;
- 3) Nomina liquidatore il Dott. Gabriele Santovito;
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione;

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di



9) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23/07/2024.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio